RISPOSTA

DEL

VESCOVO DI MONDOVI'

ALLA CIRCOLARE

DEL SIGNOR GUARDASIGILLI

delli 8 gennaio 1865.

Eccellenza,

Lorchè io riceveva la Circolare di Vostra Eccellenza, in data dell'8 corrente, già avea spedita la mia Pastorale del 27 dicembre p. p., con cui promulgava il Santo Giubileo accordato dal Sommo Pontefice Pio IX colla sua aurea e monumentale Enciclica dell'8 stesso mese. In siffatta promulgazione io non ho mai pensato di contravvenire al R. Decreto del 5 di marzo 1863 ed al pedissequo regolamento, dei quali V. E. raccomanda l'osservanza; perchè in seguito ad un opuscolo, che io scrissi contro il medesimo (1),

(1) L'opuscolo porta per titolo: Origine e Vicende del R. *Exequatur*, ossia norma storico-canonica sull' intelligenza e valore del Decreto del signor guardasigilli Pisanelli in data 4 marzo 1863.

da me presentato al di lei antecessore Pisanelli, e più ancora dietro le relative proteste di tutto l'Episcopato, io mi lusingava, che tal Decreto fosse stato considerato come non avvenuto, per la ragione seguente. Alla pagina 109 di detto mio opuscolo io citava una massima antica del Real Senato di Piemonte, con cui si diceva: « che non si fa torto alcuno al Principe, sospendendo l'esecuzione de' suoi ordinamenti, allorchè contengono qualche cosa contro i diritti altrui, od i buoni costumi, perciocchè si deve supporre o che per soverchie occupazioni non siasi rilevato ciò che contenessero d' ingiusto, o che piuttosto per altrui importunità o menzogna, anzichè per volontà propria li avesse emanati » (1). Avendo io quindi con argomenti storici e legali dimostrato che il Decreto in discorso era ingiusto, perchè ledeva il diritto più sacrosanto e vitale della Chiesa, che è quello di comunicare ai suoi figliuoli le sue leggi ed istruzioni, indi-

(1) Princeps, rescriptum concedendo, tacite complectitur eam conditionem nisi adsit iusta causa supersedendi in eius executione. Quare iudices supersedentes, licet verbis Principis non obediant, menti tamen obtemperant; nam quando Princeps aliquid in Rescripto complectitur contra bonos mores, aut ius tertii, per importunitatem aut mendacium, magis quam ex propria voluntate rescripsisse intelligitur, aut per nimiam occupationem extra voluntatem in ipsis litteris irrepsisse (*Gonzales, ad cap. Si quando de rescript.*, num. 6).

pendentemente da qualunque umano potere; dal punto che il signor Pisanelli non diede risposta alle ragioni da me addotte, siccome nel richiedeva, aveva motivo di credere, che il Ministero avesse deciso di non più esigere l'esecuzione del Decreto. A confermarmi in questa mia opinione, tanto più nella fattispecie del Giubileo, concorrevano due gravi riflessi. Il primo è che il medesimo sig. Pisanelli avea dichiarato, con sua Circolare del 22 di marzo 1863, « che non è da ravvisare in esso Decreto una novità, dacchè non vi si racchiudono quelle provvisioni, che riguardano esclusivamente il foro della coscienza ». Il secondo è, che l'anno scorso si pubblicò da tutti gli Ordinari del Regno l'Indulto Quaresimale, senza che nessun reclamo facesse il regio fisco.

Così stando le cose, confesso, Eccellenza, che non poteva aspettarmi la prefata sua Circolare, e siccome dalla medesima rilevo versare ella negli stessi errori, in che era il suo antecessore, così mi avrà ella per iscusato, se a giustificazione del mio contegno vengo ripetendole per sommi capi quanto a lui ebbi ad esporre.

Io adunque partiva dall'incontrovertibile principio, che le due supreme potestà spirituale e temporale sono indipendenti l'una dall'altra, ciascuna nella sua sfera, ed hanno diritto di emanar leggi e provvedimenti indipendentemente l'una dall'altra, spettando a ciascuna indiriz-

zare coi mezzi proprii i suoi amministrati al conseguimento del fine, a cui, secondo il diverso loro scopo, tendono amendue. Dimostrava quindi che la Chiesa per quindici secoli emanò mai sempre le sue leggi, e le comunicò liberamente ai suoi figli sparsi sulla faccia di tutta la terra, senza mai consentire, che li suoi provvedimenti soggiacessero ad ispezione di sorta per parte degli stessi Principi cattolici; che ai tempi dello scisma d'Occidente, che durò oltre 50 anni, si accordò dalla Santa Sede ai Vescovi di alcune nazioni di rivedere gli atti del Sommo Pontefice, per discernerli da quelli degli antipapi; ma, cessato lo scisma, Martino V ebbe a rivocare tale facoltà, e solo si concedette ad alcuni Principi cattolici benemeriti della Chiesa quella di poter rivedere alcune provvidenze della S. Sede, che potevano interessare particolari persone, e presentare occasione di frode per parte dei pretendenti; dal quale Pontificio Indulto ebbe origine la concessione, che abusivamente fu detta del R. *Placito* ed *Exequatur*.

Dimostrai in appresso, che nei dominii di Casa Savoia, prima dell'anno 1719, non vi fu vestigio di R. Placito tranne per le provvidenze dei benefizi concistoriali, per Indulto di Nicolò V, l'anno 1451; che in detto anno 1719 pubblicatosi, in data del 21 giugno, dal Senato di Torino un Editto, da cui sembra essere stato copiato il Regio Decreto in questione, dal Papa

Clemente XI, con sua Bolla *Apostolatus nostri* del 18 agosto medesimo anno, veniva tale editto dichiarato nullo, ingiusto, temerario, e come tale solennemente condannato; che sotto il Pontificato di Benedetto XIII (1730) furono dalla Corte di Torino esposte alla S. Sede tutte le ragioni, che potevano militare a favore della Corona; maggiori delle quali non potrà addurre sicuramente V. E. (1). Ma in seguito alle risposte date da Roma alle medesime, fu concluso dalle parti quanto appare dalla Benedittina istruzione, in cui si legge: « Nel Concordato col Pontefice

(1) Le risposte date dalla Santa Sede alla Corte di Torino sono contenute in 50 capi riportati nell'enunciato opuscolo, fra i quali sono da notarsi i seguenti:

1. Le perniciose massime (del Senato di Torino) sono riprovate da tutti i cattolici per sentimento uniforme dei Santi Padri e dei Principi stessi.

2. Non potendo gli scrittori piemontesi sostenere in questa parte il progetto col motivo, che sia semplice tolleranza, si avanzano a pretendere che il diritto dell'*Exequatur* appartenga al Re per giustizia e per ragione.

3. Si risponde che, se il principato civile è ordinato da Dio, molto più certamente è da lui ordinato l'ecclesiastico.

4. E se ai Principi appartiene la cura di mantenere la quiete e la tranquillità dello Stato, molto più appartiene al Sommo Pontefice quella di mantenere la quiete e la tranquillità della Chiesa.

5. Se questa ragione valesse pel regio *Exequatur*, non si dovrebbe per la medesima eseguire alcuna legge e provvedimento dei Principi senza il placito del Papa.

6. Se le due podestà del sacerdozio e dell'impero sono

Benedetto trattossi dell' esecuzione dei Brevi e Bolle Apostoliche, come può leggersi nello stesso; fu tollerata la semplice visura, senza porre alcun segno o fare alcun decreto in ordine all'esecuzione sopra dette Bolle e Brevi; e si sa che tutto ciò è stato fedelmente adempiuto. E benchè si dica con ogni asseveranza e si creda, che nè il Senato, nè verun altro tribunale non ha assunta, ad istanza di chi si sia, la cognizione sopra la giustizia o pretesa ingiustizia delle Bolle o dei Brevi; desiderandosi nulla di meno, che il tutto mai sempre proceda con una perfetta armonia, quando mai s' incontrasse qual-

fra loro distinte e indipendenti, non devono le leggi e regolamenti dell' uno soggiacere al placito o *Exequatur* dell'altro.

7. Si prova che i Principi non debbono intromettersi negli affari della Chiesa.

8. E l'affettato timore, che le Bolle Apostoliche possano essere pregiudiziali alla quiete e tranquillità dello Stato, non dà ai Principi diritto di assoggettarle al regio *Exequatur*.

9. Il regio *Exequatur* (nel senso inteso dai regalisti) è contrario alla vera quiete e tranquillità dello Stato.

10. Siccome il corpo deve ubbidire all'anima e alla ragione, così la potestà temporale deve ricevere i regolamenti dalla spirituale, se si vuole mantenere la pace e la tranquillità della repubblica.

11. Per ovviare alle novità ed agli scandali si stimava, già un tempo, necessario di ricevere e implorare i provvedimenti della Sede Apostolica. siccome facevano i Principi stessi.

che difficoltà contraria all'esecuzione della Bolla o del Breve, e si bramasse di saperne i motivi, dovranno i ministri di Sua Maestà, con ischiarimenti bastevoli, per appagare, informare il ministro della S. Sede residente a Torino, oppure i ministri Apostolici residenti a Roma. Dalla semplice visura poi resteranno eccettuate le Bolle dogmatiche in materia di fede, le Bolle ed i Brevi regolativi del ben vivere e dei santi costumi, le Bolle de' Giubilei ed Indulgenze, i Brevi della Sacra Penitenzieria e le Lettere delle Sacre Congregazioni di Roma, che si scrivono agli Ordinarii o ad altre persone per informazione ».

12. Si risponde che la Sede Apostolica non può, nè deve considerarsi in Piemonte come un tribunale straniero, senza adottare la proposizione scismatica ed eretica di Benedetto Trellias.

13. Essendo il Romano Pontefice capo visibile della Chiesa, tutto il mondo cattolico è suo territorio spirituale, e si prova col S. Vangelo e colla testimonianza de' Padri e del Concilio di Firenze e de' Padri della Sorbona.

14. Si conchiude che le Bolle e Lettere Apostoliche devono essere pubblicate ed eseguite in Piemonte senza alcuna dipendenza dai magistrati regi.

15. E che gli scrittori piemontesi fanno ingiuria alla pietà e religione di quel Principe, allorchè vogliono sostenere il regio *Exequatur* con queste massime scismatiche ed eretiche.

16. Nel caso che le Bolle e Lettere Apostoliche si credano pregiudiziali al pubblico o al privato, si deve ricorrere al Sommo Pontefice e non all'autorità dei magistrati secolari, come si è praticato in tutti i tempi.

Queste disposizioni sull'*Exequatur* non furono mai alterate dai Concordati, che ebbero luogo in appresso tra la Real Corte e la Santa Sede; ed anzi leggiamo, che in quello conchiuso fra il Re Carlo Alberto ed il Papa Gregorio XVI, l'anno 1842, sull'immunità personale, furono richiamati in pieno vigore i Concordati antecedenti in tutto ciò, a cui non venne derogato col Concordato medesimo. Di qui è che lo stesso professore Nuytz, niente sospetto di soverchio attaccamento alla Santa Sede, ebbe a dire, che in forza dei Concordati il Principe non può nè estendere, nè allargare le facoltà ottenute coi medesimi dalla Santa Sede (1). Ora essendo state accettate con riconoscenza dal Sovrano le concessioni, che risultano dalla sovracitata Istruzione Benedettina, ed essendosi dallo stesso promessa l' esatta osservanza del contenuto nella medesima (2), ne conseguita, che la pretesa per

(1) Quod attinet ad vim Concordatorum, praestat duo monere. Alterum est illa esse conventiones, et quum conventiones pertineant ad ea sola, de quibus cogitari potuit, non ad alia, nisi aliud conventum sit, etc. *Juris Ecclesiast. Institut.*, tit. v, *De Concordatis*, num. 105.

(2) Nella lettera autografa, con che il Re Carlo Emanuele in data 17 gennaio 1742, accusa ricevuta a Benedetto XIV dell'Istruzione suddetta, si legge: « Abbiamo quindi considerata la stessa istruzione, ed animati da quella singolar deferenza, che non cessiamo mai di avere per i sentimenti della Santità Vostra e per tutto ciò che dalla medesima procede; prendiamo con questa ad assicurarla, che non solamente non abbiamo cosa in con-

parte del governo spiegata nel decreto 5 marzo 1863, non solo è ingiusta, ma è ancora anticattolica, anticostituzionale, antisociale ed assurda. È *ingiusta*, perchè il diritto naturale, divino ed ecclesiastico esigono che la Chiesa possa emanare le sue leggi, le sue provvidenze in ordine alla fede, alla morale ed alla disciplina, indipendentemente dal potere civile. È *anticattolica*, perchè la pretesa, di cui è caso, tende a concentrare nel potere civile la giurisdizione ecclesiastica, in conseguenza tende allo scisma ed alla formazione di una Chiesa nazionale. È *anticostituzionale*, perchè la Religione cattolica, che in vigore dello Statuto deve essere la sola dominante nei Regii Stati, non deve essere inceppata nell'esercizio de' suoi sacrosanti diritti, e nel caso nostro verrebbe invece dominata dalla civile potestà, e di regina, quale è dessa del mondo, diventerebbe ancella del nazionale ministero. È *antisociale*, perchè il vero bene della società in un regno cattolico così dipende dall'armonia dei due supremi poteri, come la prosperità della vita dell'uomo dipende dall'armonia dello spirito col corpo, e dal governo che quello esercita sopra questo.

trario, che Vostra Santità la faccia trasmettere agli stessi Vescovi, ma che saranno ancora dati da noi gli ordini opportuni ai nostri magistrati ed uffiziali, perchè ne sia anche per loro parte esattamente osservato il contenuto ». Vedi lettera suddetta a calce dell'Istruzione benedittina.

Or l'intromettenza, che pretenderebbe avere il governo civile **nel** rivedere e perfino **nel** giudicare gli atti del supremo potere ecclesiastico, tende a fomentare le rotture tra il sacerdozio e l'impero, con danno irreparabile della società. È finalmente la pretesa suddetta *assurda;* perciocchè, se al dire dell'incomparabile di lei compatriota e mio maestro S. Tommaso, « la potestà secolare deve andare soggetta alla spirituale, come il corpo all'anima, ed in conseguenza siccome il prelato spirituale non usurpa giurisdizione, se s'intrometta in quelle cose temporali, nelle quali la secolare potestà deve andare soggetta alla spirituale » (1), la pretesa, che la spirituale potestà debba andare soggetta alla temporale non è meno assurda, del voler pretendere che l'anima vada soggetta al corpo; e lo è pure, perchè, mentre si possono fra noi propagare dagli eretici, dagli ebrei e dagli empii gli errori sovversivi d'ogni bene di questo e dell' altro mondo, esige poi che il Papa, Vicario di Gesù Cristo, si prostri innanzi al sovrano temporale ed al suo ministro (che potrebbe anch'essere un capo-setta) e prendere il *Benedicite* per poterli confutare. Inoltre, secondo la dottrina dello

(1) Dicendum est quod potestas saecularis subditur spirituali, sicut corpus animae; et ideo non est usurpatum iudicium, si spiritualis praelatus se intromittat in temporalibus, quantum ad ea, in quibus subditur saecularis potestas. 2, 2, q. 60 ad 7 et in 2 dist. 44, 9, art. 9.

stesso angelico Dottore, affinchè una legge possa obbligare i sudditi in coscienza, deve essere « onesta, giusta, possibile, conforme alla consuetudine della patria, adattata ai luoghi ed ai tempi, necessaria, utile e fatta non per alcun privato interesse, ma per il comun vantaggio » (1). Ora oltrecchè il decreto in discorso, costituzionalmente parlando, non è legge, ancorchè lo fosse, mancherebbe di tutti questi caratteri.

Non sarebbe una legge *giusta*, nè *onesta* per le già addotte ragioni. Non sarebbe ragionevolmente *possibile*, perchè non potendovisi ottemperare da alcun Vescovo, bisognerebbe farla eseguire colla forza. Non sarebbe *conforme alla consuetudine* del paese, perchè sarebbe nella Penisola, e principalmente in questi antichi Stati, cosa affatto nuova. Non sarebbe *adatta nè ai luoghi*, *nè ai tempi*, perchè essendo ingiusta in radice non vi potrà mai essere nè luogo, nè tempo che possa giustificarla; e d'altra parte sarebbe causa di dissensioni e di guai indescrivibili. Non sarebbe finalmente nè *necessaria*, nè *utile* al bene comune, mentre anzi tendendo essa a fomentare la divisione tra il sacerdozio e l'impero, sarebbe sempre una vera usurpazione feconda di mali gravissimi a danno della Chiesa non meno che dello Stato, e turberebbe più sempre la pace del paese contro il

(1) 2, 2, quaest. 95, art. 3.

fine, che deve avere ogni legge civile, che è appunto, al dire dello stesso S. Tommaso, la pace e la concordia dei cittadini, *finis legis civilis pax civium.*

Dopo ciò tutto, io vorrei, che V. E. si persuadesse, che l'insistere sull'esecuzione del decreto in discorso altro non è, che dare una scossa fatale alla base dello stesso edificio sociale, perocchè, secondo il linguaggio dei Concilii e dei Padri, Iddio non ha stabilite le due potestà, perchè fossero tra loro contrarie (1), attesochè egli è il Dio della pace, non già della dissensione, e la divina sapienza non può essere contraria a se stessa. Ha voluto all'opposto, che queste due autorità potessero l'una all'altra scambievolmente porgere soccorso e sostenersi. L'unione di queste due potestà è un dono del cielo, che conferisce loro nuova forza, e le abilita ad effettuare i disegni di Dio sopra gli uomini (2). Se vanno d'accordo, il mondo è ben governato, e la Chiesa fiorisce e produce frutti preziosi; ma se vengono a disunirsi, le istituzioni eziandio più saggie sono in pericolo di una prossima decadenza (3). Affine adunque di mantenere questa unione fra i due supremi poteri, conviene tenere innanzi agli occhi la mas-

(1) S. Bernardo, Ep. 244.
(2) Concil. Auril. ep. 5, 9.
(3) Ugo Carnot, Ep. ad Pont. 8, 8.

sima evangelica di dare a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio, ed è mestieri ammettere per indubitata cosa, avere egli promesso alla sua Chiesa ed al suo Vicario in terra la sua divina assistenza, per cui non avrebbe potuto errare nel guidare il gregge di G. Cristo al conseguimento dell'ultimo suo fine. Ciò premesso, bisogna andare convinti, che l'infallibilità del Vicario di Gesù Cristo (la quale è una logica e teologica conseguenza del Primato pontificio, che è di fede), è la sintesi d'ogni bene spirituale, morale e sociale per la famiglia cristiana; perocchè senza questa infallibilità del supremo Gerarca non vi sarebbe stabile autorità; senza suprema ed immutabile autorità non vi sarebbe Chiesa; senza Chiesa non vi sarebbe Cristianesimo e senza Cristianesimo nei paesi cattolici non vi sarebbe società (1). Dal che ella

(1) Si trovi nella Chiesa un potere, tranne il Papa, che sia tutto insieme uno, universale, perpetuo! Nol saranno i Concilii, che escludono ad evidenza l'*uno* ed il *perpetuo*, e che non formano pure un potere *universale*, se non allora che il Papa li convoca, li presiede, e conferma le loro decisioni. Dunque in 1° luogo niente di più assurdo che negare l'infallibilità del Papa (nel senso inteso dai teologi, cioè quando definisce *ex-cathedra*), e sostenere ad un tempo l'infallibilità della Chiesa, che non può essere infallibile, se non pel Papa. Dunque in 2° luogo contendere al Papa sia l'infallibilità, sia la pienezza del potere, cioè la sovranità veramente *monarchica*, è lo stesso che contendere alla Chiesa la di lei propria

vede, Eccellenza, che esigendo l'esecuzione de decreto in questione, in forza del quale debbono essere esaminate le stesse Bolle dogmatiche, ella constituisce, forse senza volerlo, il potere civile giudice delle dottrine del Sommo Pontefice (1), niega per conseguenza un dogma cat-

esistenza; lo stesso che negare essere ella *una*, *perpetua*, *universale*, *santa*; lo stesso che distruggerla interamente: e San Francesco di Sales se ne avvisò troppo bene, quando disse con pari penetrazione e giustezza: *Il Papa e la Chiesa è tutt'uno*; e nello stesso senso diceva S. Ambrogio: *ubi Petrus, ibi Ecclesia*. Quanto per conseguenza sono ciechi e perversi coloro che attaccano in qualche sia modo la suprema monarchia del Romano Pontefice, come la chiamarono Gersone e Bossuet, coloro che sostengono massime ingiuriose al di lui potere, o che spargendo contro di lui scismatiche prevenzioni, segrete diffidenze, cercano di renderla agli occhi dei Cristiani meno venerabile e sacra. Uomini insensati e pieni per lo meno di una presunzione più temeraria, se conservano ancora in fondo al loro cuore qualche attaccamento, qualche rispetto alla Chiesa di Gesù Cristo; uomini colpevoli e perversi al maggior segno, se apprendono le conseguenze inevitabili dei loro principii, dacchè nello scuotere che fanno l'autorità su cui fabbricò il Salvatore la sua Chiesa, la rovesciano dai fondamenti, e senza Chiesa non punto Cristianesimo, e senza Cristianesimo non punto religione per quei popoli almeno, che furono cristiani, e per conseguenza non punto società. V. ab. De La Mennais, Della Religione considerata nei suoi rapporti coll'ordine politico e civile. Traduzione del P. M. Tommaso Buffa domenicano, capo VI, Del Sommo Pontefice, pagina 148.

(1) Questo dogma venne definito dal Concilio di Trento col seguente canone: « Definimus Sacram et Apostoli-

tolico, quale si è il Primato di lui nell'ecclesiastica gerarchia e di soprappiù niega la sua supremazia sopra ogni terrena podestà nello spirituale; gli contrasta inoltre l'infallibilità, per darla al Sovrano temporale, e ciò mediante ella viene ad ammettere col fatto le massime più

cam Sedem et Romanum Pontificem successorem esse B. Petri principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in B. Petro pascendi, regendi et gubernandi universam Ecclesiam a Domino Nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis Œcumenicorum Conciliorum, et in sacris canonibus continetur ». Ammessa questa verità, convien dire col celebre Gersone e coi più accreditati teologi e canonisti : « Status papalis institutus est a Christo supernaturaliter, et immediate, tamquam primatum habens monarchicum et regalem in ecclesiastica hierarchia, secundum quem Statum unicum et supremum Ecclesia militans dicitur una sub Christo; quem primatum quisquis impugnare vel diminuere, vel alicui ecclesiastico statui particulari coaequare praesumit, si hoc pertinaciter faciat haereticus est, schismaticus, impius atque sacrilegus. Cadit in haeresim toties damnatam a principio nascentis Ecclesiae usque hodie, tam per institutionem Christi et principatum Petri super alios Apostolos, quam per traditionem totius Ecclesiae in sacris eloquiis, et generalibus conciliis » (Vedi Perrone, S. Alfonso di Liguori, Devoti, Salzano e Gregorio XVI nell'aurea sua opera *Trionfo della S. Sede e della Chiesa*). Quindi se per domma cattolico il Romano Pontefice ha divinamente e personalmente il primato di vera autorità affine di efficacemente conservare l'unità della fede nella Chiesa cattolica, epperciò di obbligare tutti i

sovversive, pronunciate dai nemici più infesti della religione, non meno che della società (1). Io vorrei quindi che V. E. tenesse per fermo, che se un regno cattolico che rispetta la supremazia del Sommo Pontefice, la sua libertà, la sua indipendenza è stabile, qual superba pira-

cristiani alla fede da lui proposta come da primato, ne siegue essere egli infallibile nel proporre i dogmi di fede; altrimenti potrebbe essere tutta la Chiesa obbligata all'errore. Adunque, o è falso quel principio, e falso il fine di esso; o se è vero l'uno e l'altro, è d'uopo confessarne l'inerenza. V. Ballerini presso Bergier, verbo infallibilità.

(1) Montesquieu e Gian Giacomo Rousseau, primi padri della rivoluzione, mentre asserivano, che il popolo solo è infallibile nelle sue leggi, pronunciavano, che ogni monarchia dovea essere una vera democrazia, ed i re semplicemente provvisorii (*a*). Neker diceva: non è necessario a questo popolo il cristianesimo, tocca a noi il distruggerlo. Mirabeau affermava: Resta ancora alla Chiesa la sua fede, conviene strappargliela. « Si la France « n'est pas décatholisée, la révolution n'est pas consoli- « dée » (*b*). A queste empietà oltramontane fecesi eco nel seno del nostro Parlamento. Musolino disse, che non accorderebbe mai indipendenza alla Chiesa, ma solo quella che accorderebbe ai Turchi, se fossero qui. Petrucelli della Gattina soggiunse: Noi dobbiamo combattere la preponderanza cattolica nel mondo, comunque, con tutti, e con tutti i modi; noi vediamo, che questo cattolicismo è un istrumento di dissidio, di sventura, e dobbiamo distruggerlo. Garibaldi poi scrisse e pubblicò

(*a*) V. Torricelli, tom. IX, pag. 47.
(*b*) V. La religione cattolica dimostrata dalla rivoluzione, dell'ab. Ricordi, pag. 48.

mide che collocata nella sua ferma base si estolle verso il cielo e fa pompa di se stessa; un regno invece, che pretendesse subordinare al suo civile potere l'ecclesiastica suprema potestà, sarebbe qual piramide capovolta, la quale al soffio di gagliardo vento va a rischio di cadere e di sfracellarsi interamente (1). Così stando le

sì orrende bestemmie, che a me non regge l'animo di trascriverle. Ma intanto, io dico, con queste empie massime professate da legislatori, accolte perfino talune con ilarità prolungata in Parlamento (*a*), dove si andrà? Si andrà, se Dio non venisse in nostro soccorso, difilato all'ateismo, al paganesimo, e si cadrà nelle strane follie del De la Métrie, che disse: « L'univers ne sera jamais « heureux, que quand il sera athée; il est égal à notre « repos qu'il est un Dieu, ou qu'il n'en ait pas..... c'est « faire honneur à l'homme que de le ranger dans la « classe des animaux » (*b*). Io sono disceso in questa nota a tali citazioni, perchè vorrei persuaso il signor Ministro che, scosso il principio conservatore della supremazia ed infallibilità del Papa, coll' assoggettare le sue dottrine all'esame del potere civile, non vi è stranezza che non possa venir autorizzata, non vi è disordine, non vi è male, che non si possa temere a danno della religione e della società.

(1) Questo pensiero fu pure usato da Napoleone III in uno dei suoi messaggi, in cui disse, che prima del 52 il governo francese era come una piramide capovolta, e che egli colla nuova forma di governo la collocava sulla sua base. Se ciò abbia egli raggiunto, lo giudicherà il pubblico; ma quel che è certo si è, che se la circolare

(*a*) V. *Stella del Serchio*, giornale di Lucca, N. 4 1863.

(*b*) V. opera citata dell'abate Ricordi, ivi.

cose, ella vede, Eccellenza, che nè il Papa, nè i Vescovi, che solidariamente col Papa hanno da Dio l'incarico di reggere e governare la Chiesa di Gesù Cristo, non potranno mai e poi mai accettare il principio che informa il decreto in discorso, senza tradire il loro più importante dovere, che è quello di vigilare alla custodia del sacro deposito della fede ed alla difesa dei sacrosanti diritti della Chiesa medesima; epperciò diranno sempre ciò che risposero San Pietro e San Giovanni ai principi e seniori del popolo ebreo, locchè volevano loro imporre silenzio: *Si iustum est in conspectu Dei vos potius audire, quam Deum, iudicate* (1). Io mi avanzo ancora a ricordare alla E. V. ciò che il celebre dottore Atanasio Germonio, ministro del duca di Savoia presso il Sommo Pontefice Paolo V, scrivea al principe in data 27 agosto 1605, a proposito di una questione sull'interpretazione di un indulto di Nicolò V.

Baroche fosse mantenuta in suo vigore, tenderebbe a capovolgere la piramide, e del malcontento che destò in quell'eroico Episcopato ed in quei fervidi cattolici, non sarebbe sì facile a prevederne le conseguenze. Siccome però la circolare del nostro ministro non è che un eco di quella del suo collega di Francia, così sarebbe a desiderarsi, che il pensiero della piramide di Napoleone III chiamasse a migliori consigli l'uno e l'altro, ed i loro sovrani e quanti altri hanno in mano i destini delle alleate nazioni.

(1) Act. Apost. IV, 19.

« Ella sappia, che siccome Iddio onnipotente nella creazione del mondo volle che vi fossero due luminari grandi, il sole e la luna, così ha voluto anche che in terra vi fossero due potestà, la spirituale e la temporale; quella spettasse ai sacerdoti, e questa ai Principi. Epperciò vediamo che tutte le nazioni, quantunque barbare e lontanissime dalla vera cognizione del sommo Iddio, hanno però sempre deferito la preminenza ai sacerdoti ed a quelli obbedito in tutte le occasioni, che spettano alle cose sacre o culto divino. Nè possiamo negare che Cristo è vero figlio di Dio onnipotente, e che dopo la sua risurrezione prima che ascendesse al Padre suo non constituisse Pietro suo Vicario in terra, con avergli dato tutte quelle potestà quaggiù, che a lui avea concesso l' Eterno Padre. Nè dubitiamo che il Sommo Pontefice Romano non sia successore di Pietro e Vicario di Gesù Cristo, e che abbia la stessa autorità e potestà, che avea il Principe degli Apostoli, e massime che egli sia signore, padrone, amministratore, conservatore, largitore di tutti i doni e grazie spirituali, e di tutti i beni ecclesiastici; e sebbene l' imperatore e re ed alcuni principi hanno qualche facoltà intorno ai beni ecclesiastici, non l' hanno però per loro medesimi, ma dalla liberalissima mano dei Sommi Pontefici ». Dopo ciò quel ministro veramente cattolico esponea al Duca la dottrina canonica sopra i benefizi, per la giusta

intelligenza del prefato indulto, e quindi soggiungeva: « E tutto questo mi è parso di accennarlo a V. A. per la molta gelosia, che io ho dell'onore e riputazione e del suo serenissimo servizio, e per non parere come alcuni dicono, che ella voglia *esser più del Papa, e che il Papa vi stii per uno zero*, e se questi miei umilissimi ricordi saranno dalla benignità dell'A. V. accettati con quel senso, che io li dico, sono sicuro che avrò fatto una sant'opera » (1).

Se ella dunque, Eccellenza, non vuole assoggettare il Papa al Sovrano nelle cose di religione, locchè sarebbe nella fattispecie ridurre il Papa allo zero, se vuole invece fare un' opera buona, si compiaccia di mostrarci in forza di quale diritto e di quale nuovo Concordato si debba alterare il disposto dell' istruzione Benedittina, e consenta che essa continui, come per lo innanzi, a formare legge di Stato, ed in conseguenza non pretenda, che sia assoggettata non solo all'*Exequatur*, ma neppure alla visura del governo l' Enciclica del Sommo Pio, la quale assai più, che l'amnistia generale accordata nei primordii del suo regno, di cui tanto si è abu-

(1) V. Documenti, dai quali fu comprovato, che la vacanza *apud Sedem* restò compresa nell' Indulto conceduto alla Real Casa di Savoia. Questi documenti non hanno data, ma furono stampati per cura della Real Corte nelle controversie suddette, e la lettera del prefato Ministro si legge a pag. 189.

sato, basta a coprire il suo Pontificato di vera gloria immortale (1). Che se l'E. V., Ministro di grazia e giustizia, non facesse grazia di accogliere questa mia preghiera, e non facesse giustizia alle ragioni cui essa si appoggia, potrà essere sicura, che la sua Circolare non potrà avere dai Vescovi altro riscontro, fuor di quello che Papi e Vescovi diedero ad altri Ministri e Sovrani in simili contigenze (2). Nel mio partico-

(1) Ognuno ricorda che allorquando il Sommo Pio accordava, sui primordii del suo regno, generale amnistia, si pubblicasse ai quattro venti, che quell' atto gli bastò per fare meravigliare il mondo e coprire di gloria immortale il suo Pontificato. Ma se di quell'atto d'estrema clemenza tanto ne abusarono i tristi, da doversene lamentare tutte quelle conseguenze, che qui non occorre accennare, non vi ha dubbio, che l'Enciclica dell'8 dicembre sarà un monumento di somma sapienza, di somma prudenzá e di somma fortezza, che basta da per sè solo a rendere immortale il nome di Pio IX. Non è punto a dubitare, che ove venisse ristabilita la società sulle antiche immobili basi della religione e della giustizia, tanti vantaggi ne deriverebbero a pro della Chiesa e di tutta l'umana famiglia, che i nostri posteri chiamerebbero perfino felici le cagioni, che diedero origine a tanto bene religioso e sociale.

(2) Fra le risposte date dai Papi e Vescovi a sovranità civili pel mantenimento dell'indipendenza della Chiesa, non possiamo astenerci dal citare le seguenti. Il Papa Gelasio I scriveva all'imperatore Atanasio: « Due sono le podestà, o augusto imperatore, da cui viene governato il mondo, l'autorità sacra dei Pontefici e la regia; e tanto più grave è il peso dei sacerdoti, in quanto che ezian-

lare io finirò col ricordarle solamente quello del Papa S. Simmaco, di Attone II gran Vescovo di Vercelli, e del celebre Osio Vescovo di Cordova in Ispagna.

Il primo scrivendo all'imperatore Atanasio diceva: « È scritto, che noi dobbiamo essere sommessi alle podestà umane in ciò, che è di loro pertinenza, fintantochè esse non insorgono contro Dio; ma se ogni podestà è da Dio, ben lo

dio per gli stessi Re dovranno essi render conto al Signore nel divin giudizio. Imperocchè ben sai, o figlio clementissimo, che quantunque tu presieda all'umano genere per dignità, tuttavia nell'affare di tua salute devi, secondo i principii propugnati dall'Enciclica stessa, sottometterti devoto ai sacri ministri ». E quindi conchiudeva: « In ciò pertanto tu dipendi dal loro giudizio, ed essi non deggiono accondiscendere ai tuoi voleri ».

Sant'Ambrogio, chiamato dall'imperatore Valentiniano II ad una conferenza di religione, che egli voleva tenere coi magistrati secolari, rispose: « Quando mai avete sentito, o clementissimo Principe, che i laici abbiano giudicato i Vescovi nella causa della fede? Ci lascieremo pertanto piegare da una certa adulazione da disconoscere il diritto sacerdotale, e questo, che a me diede Iddio, in altri ravvisare? Adunque disputi il laico ed il Vescovo ascolti, il Vescovo impari dal laico! Ma al certo se rivolgiamo le divine scritture e i tempi passati, chi non confessa, che nella causa della fede solevano i Vescovi giudicare gl'imperatori cristiani, non già gl'imperatori i Vescovi? Se hassi dunque a conferire circa la fede, deve essere questa una conferenza di sacerdoti ».

Il Papa Felice scrisse all'imperatore Zenone: « È certo essere questo salutevole alle cose vostre, che allorquando

sarà davvantaggio la podestà assegnata alle cose divine; obbedite a Dio in noi, e noi gli obbediremo in voi; del resto, se nol fate, come potere valervi del privilegio di colui, del quale disprezzate i comandi? » (1).

Il secondo, nel suo eccellente trattato *De pressuris Ecclesiae* scrivea: « Deum timete, regem honorificate.... quia sic rex honorandus est, ut Dei timor praecedere videatur..... Unde ait

si tratta della causa di Dio, giusta ciò che ha stabilito, vi studiate di sottomettere la regia volontà, non già di preferirla a quella dei sacerdoti di Cristo, e per mezzo dei loro antistiti imparare le cose sante, piuttosto che insegnarle, seguire la forma della Chiesa; non a questa prefiggere i diritti da esercitare, nè volere padroneggiare sulla sanzione di lei, a cui volle Iddio, che nella sua clemenza piegassi il capo divoto, acciocchè mentre si eccede la misura della divina disposizione, non s'incorra nello sdegno del dispositore ».

S. Atanasio, reclamando contro Costanzo imperatore, dicea: « E quando mai si udì dopo la creazione del mondo? Quando mai la Chiesa fu giudicata dall'imperatore? O quando mai fu tal giudizio riconosciuto per vero? Prima di questo si tennero moltissimi sinodi, moltissimi giudizi proferì la Chiesa; ma nè i Padri si sforzarono a persuadere queste cose al Principe, nè questi si dimostrò curioso delle cose ecclesiastiche ». Queste risposte furono tradotte dal testo latino inscrito nelle *Ragioni della S. Sede* nella presente questione da me pubblicate col citato mio opuscolo sull'*Exequatur*, pag. 12, 13, 15, 20.

(1) Lettera del Papa S. Simmaco all' imperator Anatasio. Labbé, tom. IV collect.

Beatus Hyeronimus: *Si bonum est quod praecipit imperator et praeses, iubentis obsequi voluntati: si vero malum et contra Deum sapit, responde illud ei de actibus Apostolorum;* obedire oportet Deo magis quam hominibus » (1).

Il terzo finalmente scrivendo all' imperatore Costanzo dice: « Desine, quaeso, et memineris te mortalem esse, reformida diem judicii, serva te in illum diem purum. Ne te misceas ecclesiasticis. Tibi Deus imperium commisit, nobis quae sunt Ecclesiae concredidit. Et quemadmodum qui tuum imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinae, ita, et tu cave, ne quae sunt Ecclesiae ad te trahens, magno crimini obnoxius fias » (2).

Dopo tutto ciò io non posso, che scongiurare l' E. V., per quanto vi ha di più reverendo e sacro in cielo ed in terra, a voler prendere in considerazione questa mia, e quelle tutte che le si scrivono dai miei reverendissimi colleghi nell' Episcopato, e non far si che si debba avverare anche ai tempi nostri ciò che, vaticinando, Isaia diceva: « Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt (3) et erunt qui beatificant

(1) Lib. *De pressuris Ecclesiae*, riprodotto nel tomo 137, pag. 88 e seguenti del *Corso completo di patrologia* dell'abate Migne.

(2) V. lettera di Sant' Atanasio *ad solitariam vitam agentes.*

(3) Isa., 3, 12.

populum istum seducentes, et qui beatificantur praecipitati » (1).

Sono con tutto il dovuto rispetto di V. E.

D. S. Credo bene, e ad ogni buon fine unire a questa mia una copia de' tre miei opuscoli sull'*Exequatur*, sul Decreto Pisanelli pel Regio Placito e sul Decreto Cassinis pei benefizi vacanti. Mentre poi la prego di volerli gradire, la vorrei persuasa che, se nella mia vecchiaia io impiego quei pochi mezzi, che mi diede il Signore a difesa di nostra santissima Religione, non intendo, nè vorrei per nessun conto mai offendere chi che sia coi miei scritti, e che ciò faccio unicamente per compiere alla meglio il dover mio, e per soddisfare allo zelo, che davvero mi divora per li veri interessi della nostra comune Madre la Chiesa e pel vero bene della Patria. *Scit enim Deus quia non mentior.*

(1) Isai., 9, 16.

Mondovì, 26 gennaio 1865.

Umil.mo dev.mo servo

† Fr. G. Tommaso, Vescovo di Mondovì.